

DALLA PRIMA PAGINA

OPINIONI

Un frenetico passaggio dall'una all'altra riforma senza che i cittadini possano avere adeguata conoscenza di quanto viene messo in cantiere e senza prevedere tempi e strumenti di verifica degli effetti concreti di tale tumultuosa produzione normativa. Un "modus operandi", quello del Governo, che mortifica la partecipazione democratica, comprime i poteri del Parlamento e sacrifica il doveroso studio e la necessaria riflessione sull'altare di una spasmodica fretta che non sembra avere altro obiettivo se non quello di coltivare il mito di un'efficienza fine a se stessa.

Un continuo bombardamento di novità che serve anche a distogliere l'attenzione dai dissensi e dalle proteste provocate dalle decisioni già adottate: dalla riforma del lavoro, fortemente contrastata dai sindacati, alle riforme istituzionali ed elettorale che rischiano di provocare un profondo mutamento dell'impianto costituzionale della nostra democrazia tanto da indurre alcuni commentatori a parlare di "democrazia", un regime a metà strada fra la democrazia e la dittatura. Dalla nuova legge sulla responsabilità civile dei

## DA DOVE NASCE IL...

giudici, che con alcune disposizioni rischia di comprimere la libertà e l'autonomia dei magistrati esponendoli anche ad attacchi paralizzanti da parte di poteri forti e di gruppi criminali, alla riforma della Rai che dovrebbe essere gestita da un Consiglio di amministrazione di sette membri (quattro nominati dal Parlamento in seduta comune, due dall'Esecutivo e uno in rappresentanza dei dipendenti) mentre l'Amministratore Delegato, il vero capo dell'azienda, dovrebbe essere scelto dal Governo e confermato dal CdA. E ancora: da una improvvisata e inadeguata riforma della scuola agli altri provvedimenti in gestazione destinati ad alimentare un riformismo a getto continuo nel quale saranno prevedibilmente rinvenibili misure restrittive in danno dei corpi intermedi e degli organi di controllo, ma sarà difficile trovare provvedimenti di qualche rilievo contro le piaghe della corruzione e dell'evasione fiscale.

Di quale cultura è figlio il riformismo renziano? Certo di nessuna delle tre grandi culture (quella progressista di matrice socialista, quella solidarista di ispirazio-

ne cattolico-democratica e quella liberal-democratica di sensibilità illuminista) che nell'immediato dopoguerra dettero vita al patto costituzionale che fonda la nostra Repubblica e che nel successivo trentennio furono preziosa fonte di ispirazione per le politiche keynesiane di segno redistributivo. Le logiche dell'attuale Esecutivo sembrano invece prendere le mosse da quella "reazione restauratrice" che a partire dalla fine degli anni '70 incominciò a mettere in discussione l'impianto costituzionale della nostra democrazia nonché le conquiste, le tutele e i diritti acquisiti nei precedenti decenni.

Il riformismo renziano, discutibile nei contenuti, appare poi colpevolmente approssimativo anche nella formulazione tecnica dei provvedimenti adottati che sembrano destinati a produrre situazioni complicate e confuse. Per fare solo qualche esempio, basta pensare che per il licenziamento disciplinare il decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 afferma che la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro è possibile solo nel caso in cui "sia diret-

tamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale... rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento". Una interpretazione letterale di tale norma porterebbe invero a soluzioni assurde tali da dimostrare l'illegittimità costituzionale per palese illogicità. Il giudice infatti non potrebbe pronunciare la reintegra del lavoratore in presenza di un fatto materiale commesso senza alcuna colpa o addirittura per causa di forza maggiore e neppure lo potrebbe fare, essendogli inibita ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, per una mancanza irrisoria come per esempio il ritardo sul posto di lavoro per un solo minuto.

Quanto alla riforma della Rai, è appena il caso di rilevare l'impossibilità di stabilire con legge ordinaria che alcuni membri del CdA siano nominati dalle Camere in seduta comune perché l'art. 95 dello Statuto stabilisce che il Parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla Costituzione fra i quali non è contemplato quello in questione. Così come non appare proponibi-

le che sia il Governo a scegliere, sia pure con la ratifica del CdA, il capo dell'azienda (dotato di preminenti poteri) dal momento che la Corte Costituzionale con sentenza n. 225 del 9 luglio 1974 ha stabilito che gli organi direttivi dell'ente gestore non possono essere "costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo". Con riferimento, infine, alla riforma della scuola sembra proprio che in tale travagliato settore i problemi siano destinati a crescere con la scelta di dar vita a un arcipelago di piccole imprese senza mezzi e affidate alla guida di un dirigente privo di cultura aziendale ma dotato di poteri di ampiezza tale da esporlo al sospetto di favoritismi e al rischio di interminabili contestazioni. Un errore, perché la strada da imboccare sarebbe dovuta essere quella di promuovere le qualità professionali degli insegnanti non certo elargendo ad essi qualche misero premio o l'elemosina di qualche buono-acquisto ma valorizzandone il ruolo col riconoscimento della sua vitale importanza e con la corresponsione di adeguati e dignitosi compensi, creando così le premesse di più rigorosi e selettivi reclutamenti.

Michele Di Schiena

## L'INTERVENTO

## L'ANTITRUST E I MUTUI A TASSO VARIABILE

di Giorgio MANTOVANO

Le associazioni dei consumatori ed il mondo bancario sono nuovamente sul piede di guerra. La vicenda merita di essere raccontata. Nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile, che contengono la clausola "floor" (ossia il tasso minimo), si contesta alle banche la mancata trasparenza

e la potenziale vessatorietà di detta soglia. Essa elimina, per chi eroga il finanziamento, il rischio di una riduzione eccessiva del parametro (tipicamente l'euribor), previsto per l'indicizzazione della rata. In altri termini, il mutante stabilisce una barriera minima di tasso da riconoscergli. Per esempio, se il contratto di mutuo prevede la corresponsione di un tas-

so variabile ancorato all'euribor, a tre mesi, più uno spread pari al 2%, la presenza di una soglia minima al 4% finisce per configurare, in ipotesi di crollo dell'euribor (come è accaduto in questi ultimi anni), un sicuro beneficio per la banca ed un rischio tutto a carico del mutuatario.

Ciò che i contratti di finanziamento non esplicitano è che quella soglia è assimilabile ad strumento finanziario derivato. In particolare, ad un'opzione con cui il mutuatario vende alla banca una protezione dal rischio di discesa dei tassi variabili. E la banca, dal canto suo, dovrebbe riconoscere un premio, in termini di mi-

gliori condizioni economiche da praticare alla controparte. Qual'è, dunque, il problema? Nella scarsa informazione offerta al cliente, non edotto della circostanza che sta, implicitamente, vendendo un'opzione alla banca (assicurandola contro la discesa dell'euribor) e che quella soglia minima di tasso, a cui soggiace, ha un intrinseco valore di mercato, non espresso dal contratto e, tuttavia, ben conosciuto dalla banca, che è in grado di stimarlo. Peraltro, il mutuatario, salvo che si tratti di un operatore professionale, non possiede l'oneroso software tecnico né il sofisticato patrimonio cognitivo per ricavare il fair value (o valore equo) della soglia.

Trattandosi di un tipico strumento derivato over the counter, non negoziato cioè sui mercati regolamentati, il suo valore consegue da una complessa modellistica matematica, che valse negli anni settanta ai suoi inventori, Fischer Black e Myron Scholes, il premio Nobel. Alcune recenti pronunce dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) hanno escluso la natura vessatoria della clausola floor, sostenendo che essa è sufficientemente chiara e comprensibile, trascurando, a modesto avviso di chi scrive, di considerare che essa, incorporata in un finanziamento, crea uno strumento finanziario derivato.

La tesi, espressa in una pronuncia dell'ABF, secondo cui il cliente godrebbe di migliori condizioni economiche, in contropartita della sottoscrizione della clausola in esame, si presta ad una facile obiezione: il mutuatario, non conoscendo il valore monetario dell'opzione, non ha la possibilità di verificare concretamente l'asserito suo beneficio. La questione non è stata affrontata adeguatamente dalla giurisprudenza di merito, mentre la dottrina più sensibile, con il conforto degli studiosi di matematica quantitativa, inizia ad interrogarsi su

quale debba essere la disciplina normativa da applicarsi. In questo contesto di evidente incertezza, se si prova ad immaginare una casalinga che sottoscrive un mutuo a tasso variabile, con soglia minima, si arriva alla paradossale conclusione che ella vende alla banca una protezione dal rischio di discesa dell'euribor, non sapendo, in quanto il contratto di mutuo non lo specifica, che, così facendo, sta vendendo alla banca uno strumento finanziario derivato, confezionato però dal medesimo istituto di credito. E la mancata informazione sul valore e la natura del derivato potrebbe configurare, a ben vedere, dei costi impliciti per il mutuatario, con una violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza sempre posti a carico dell'intermediario.

È interessante al riguardo menzionare un recente orientamento della Corte di Giustizia U.E. (30 aprile 2014, causa C-26/13), chiamata a valutare l'eccezione di vessatorietà di una clausola di cambio prevista in un contratto di mutuo erogato ad un consumatore. Mutuo da restituire in fiorini ungheresi ma espresso in valuta estera (franchi svizzeri), con la peculiarità di un tasso di cambio diverso da quello impiegato al momento della concessione del finanziamento. La Corte ha messo in risalto il principio che una clausola che definisce l'oggetto principale del contratto si sottrae al suo carattere abusivo solo se è stata redatta in modo chiaro e comprensibile. Tale requisito non deve essere limitato ad una chiarezza meramente formale. Al contrario, il contratto di mutuo deve esporre, in modo trasparente, il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera, al fine di consentire al mutuatario di valutare appieno le conseguenze economiche che gliene derivano ed il costo totale del suo debito. La Corte di Giustizia europea ha rimar-

cato, dunque, l'obbligo di trasparenza in capo all'intermediario che possa consentire al cliente di comprendere pienamente tutte le clausole economiche pattuite. A maggior ragione, riteniamo, allorché si negozia, unitamente ad un mutuo, anche uno strumento derivato (la soglia minima) di cui il cliente, lo si ripete, ignora natura e valore economico. Non è casuale che le Sezioni unite del Tribunale Supremo spagnolo, con sentenza del 9 maggio 2013, abbiano dichiarato le clausole floor, a condizione, però, che siano realmente trasparenti, consentendo al mutuatario di riconoscere la vera ripartizione dei rischi, in conseguenza della variabilità dei tassi. Come ultima annotazione va detto che l'impiego di dette clausole è finito di recente sotto la lente di ingrandimento dell'autorità antitrust italiana.

In particolare, l'Agcm, a seguito di un esposto del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano, ha avviato, lo scorso anno, un'indagine volta ad accertare l'ipotesi di un presunto cartello realizzato da alcuni istituti di credito attivi in Alto Adige. Essi, nei mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa, avrebbero previsto un tasso minimo nell'identica misura del 3%. Tale valore, stante l'andamento dei tassi di interesse, non avrebbe trovato giustificazione nelle dinamiche competitive e sarebbe risultato oltremodo oneroso per la clientela. Lo scorso febbraio, la medesima Autorità ha reso noto di aver esteso l'indagine ad altre 13 banche attive nel medesimo territorio. Dalle brevi considerazioni svolte appare evidente come la problematica, con tutte le sue rilevanti implicazioni giuridiche, sia potenzialmente suscettibile di riverberare non pochi effetti non solo nella sfera patrimoniale dei mutuatari, ma anche nel mondo bancario, sul severo versante della regolamentazione prudenziale.

DUILIO CABELLOTTI  
LE GRAZIE E LE VIRTU  
DELL'ACQUA

BARI  
PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE  
VIA SALVATORE COGNETTI 36  
27 FEBBRAIO - 14 GIUGNO 2015  
CALL CENTER 199.151123 WWW.MOSTRACABELLOTTI.IT

ORARI DI APERTURA  
DA MARTEDÌ A DOMENICA E FESTIVI 10.00-18.00  
CHIUSO LUNEDÌ NON FESTIVO

## NECROLOGI

Assistita amorevolmente dai familiari è deceduta la

**Prof.ssa ANTONIA GIUSTIZIERI ROMANO**

Ne danno annuncio la figlia Maria Gabriella con il marito Mario Graziuso, il figlio Anacleto con la moglie Mabi Filoni, gli adorati nipoti Francesca con Francesco, Sara e Sofia, Massimo, Sara con Domenico e Marta.

La salma sarà trasferita oggi alle ore 12:00 dalla casa in viale Santa Cate-

rina Novella, 65 nella Chiesa di San Sebastiano. Il rito religioso sarà celebrato alle ore 15:00.

- Galatina, 20 marzo 2015

**Onoranze Funebri RENNA**  
Tel. 0836/566013  
GALATINA

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il prof.

**OSVALDO PRESCICCE**

ne danno il triste annuncio il figlio Pippo con la moglie e i figli, e i fratelli Guido, Mario, Tonino, Anna Maria e Rosetta.

- Lecce, 20 marzo 2015

I nipoti tutti ricordano con affetto il caro zio

**OSVALDO PRESCICCE**

esempio di costante saggezza, rettitudine, umanità e punto di riferimento amorevole di unione familiare.

- Lecce, 20 marzo 2015